



[www.poliziamicipale.it](http://www.poliziamicipale.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  
personale  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. N. 4680

Al Comune di  
Corpo di Polizia Municipale

[www.poliziamicipale.it](http://www.poliziamicipale.it)

E.p.c. Alla Associazione Nazionale

( V.s. nota del 10 gennaio 2014 )

Oggetto: Ancc/ Comune di Carole. Istanza ex art. 6 del DPR n. 495/1992.

E' qui pervenuta una nota dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti datata 10 gennaio 2014 - che si allega in copia - con la quale denuncia l'illegittimità delle Ordinanze richiamate nella medesima ed istitutive di divieti di sosta agli autocaravan, emanate da codesta Amministrazione.  
[www.poliziamicipale.it](http://www.poliziamicipale.it)

A tal riguardo ed in via preliminare si ricorda che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, comma 4, lett. b), cui rinvia l'art 7, comma 1, lett. a), C.d.s.).

Oltre alla specifica normativa sopra richiamata, l'ente proprietario deve sempre rispettare i principi generali che governano l'attività amministrativa e, in particolare, i principi di pubblicità e di trasparenza indicati nell'art. 1 della legge n. 241/90 e i principi dell'ordinamento comunitario, anch'essi richiamati espressamente nel medesimo articolo.

Per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato.

L'art. 5, comma 3, c.d.s., attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustificano il provvedimento adottato.

In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria.

Anche la giurisprudenza ha sempre ritenuto che ogni limitazione, temporanea o stabile, del traffico veicolare sulle pubbliche vie, va preceduta da una attenta analisi dei fenomeni di congestione che si intendono evitare e va sorretta da idonea motivazione sulla necessità dell'iniziativa e sulla proporzionalità del sacrificio così imposto alla collettività, rispetto all'interesse pubblico tutelato.

Ogni limitazione alla circolazione stradale, atto che incide in sé sulla sfera di libertà dell'utente della strada, va operata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, affermati sia dal diritto nazionale che da quello comunitario, la cui corretta applicazione richiede da parte dell'amministrazione una indagine istruttoria trifasica, intesa a verificare: (a) la idoneità del provvedimento, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito, in virtù di tale parametro l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; (b) la sua "necessarietà", ovvero l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera dell'utente della strada, in tal senso la scelta fra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio; (c) la sua "adeguatezza", cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per l'utente della strada, e, pertanto, l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che i provvedimenti aventi per oggetto prescrizioni devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una approfondita analisi dello stato dei luoghi nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare il provvedimento.

Invece, nel caso in esame non sempre si ravvisa una istruttoria effettuata, né nel testo delle Ordinanze né in altro provvedimento richiamato "per relazione [www.poliziamicipale.it](http://www.poliziamicipale.it)

Nel merito, pertanto, le ordinanze in oggetto non appaiono pienamente convincenti nelle motivazioni e risultano prive di richiami a documentazione inerente le attività istruttorie effettuate.

Non sembrano soddisfare in senso generale a quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche, e nel particolare a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada), che, come già detto, stabilisce che i provvedimenti emanati per la regolamentazione della circolazione devono essere debitamente motivati.

Nel merito della questione si precisa, dalla presa visione delle Ordinanze n. 31 del 10.02.1996, 82 del 27.04.1996 e 148 del 17.06.1996, istitutive del divieto di sosta agli autocaravan, che il richiamo alle motivazioni della tutela delle condizioni igienico sanitarie non può trovare sostegno.

Difatti risulta improprio applicare una sanzione preventiva sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

A tal riguardo l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f), f-bis e h) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 3, 3-bis e 4.

Tra l'altro anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Tra l'altro anche il comma 6 dell' articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: " è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari".

Anche il possibile deturpamento dell'ambiente e del decoro urbano, con la difficoltà di pulizia del suolo e l'accumulo di rifiuti sotto i veicoli, non si vede come possa essere posto in relazione con gli autocaravan e caravan, atteso che anche la sosta di altri veicoli, pure ammessa, può comportare analoghe conseguenze.

Inoltre, sempre nel richiamo delle motivazioni, quando si parla di sicurezza pubblica, questa è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini, situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico.


Pare dunque alquanto inverosimile che i veicoli di particolari altezza o dimensioni possano rappresentare con la loro circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Infine, se fosse vero che le dimensioni degli autocaravan ostacolano la regolare circolazione dei flussi di traffico nel doppio senso di marcia, si dovrebbe intervenire prevedendo un specifico divieto di sosta a tutti quei veicoli aventi delle dimensioni incompatibili con le caratteristiche geometriche e strutturali delle strade ove vige l'attuale divieto.

Da quanto sopra si evince che il Comune è in possesso degli strumenti per garantire il rispetto delle condizioni richieste, nella fattispecie il patrimonio stradale, l'igiene pubblica e la sicurezza, risultando ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso.

Per quanto sopra qualora l'Ordinanza de qua sia tuttora in vigore, si invita il Comune in indirizzo a provvedere alla revoca o rettifica della stessa in conformità di quanto precede ed alla rimozione o adeguamento della segnaletica apposta.

IL DIRIGENTE TECNICO  
Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA

  
[www.poliziamunicipale.it](http://www.poliziamunicipale.it)